

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BB.2024.122

## **Decisione dell'11 novembre 2024** **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali  
Roy Garré, Presidente,  
Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**BANCA A.**, rappresentata dall'avv. Lorenz Erni,  
Reclamante

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**,  
Autorità requirente

**contro**

**1. B. LTD,**

**2. C. LTD,**

quest'ultime due società rappresentate dagli avv.  
Guillaume Tattevin e Lezgin Polater,

Controparti

**TRIBUNALE PENALE FEDERALE, Corte penale,**  
Istanza precedente

---

Oggetto

Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)

**Fatti:**

- A.** Il 23 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale (rubricato SV.16.0734) nei confronti della banca A. per reati di riciclaggio di denaro frutto di reati patrimoniali commessi all'estero, e in particolar modo in Malesia, a danno di 1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD (in seguito: 1MDB) e di società ad essa connesse (v. atto 01.000-0001 e segg. incarto MPC).
- B.** Con decreto d'accusa dell'11 gennaio 2024, il MPC ha condannato la banca A., Lugano, a una multa di fr. 4.5 milioni in virtù dell'art. 102 cpv. 2 CP (v. atto 03.002-0001 e segg. incarto MPC), in relazione a reati di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP commessi all'interno della banca, per i quali il MPC ha pure emanato un decreto d'accusa in data 5 luglio 2023 nei confronti di D. consulente di riferimento per le relazioni bancarie riferibili a 1MDB e alle società connesse (procedimento penale rubricato SV.21.0531) (v. atto 03.001-0002 e segg. incarto MPC).
- C.** C. Ltd e B. Ltd società connesse a 1MDB e costitutesi accusatrici private, si sono opposte, in data 22 gennaio 2024, al decreto d'accusa emanato nei confronti della banca A. (v. atto 3.002-0018 e segg. incarto MPC).
- D.** Il 7 febbraio 2024, il MPC ha trasmesso il decreto dell'11 gennaio 2024 alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF), chiedendo, in accordo con la difesa della banca A., di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare della validità dell'opposizione del 22 gennaio 2024 di C. Ltd e B. Ltd e di giudicare la stessa non valida (v. atto 24.100.001 e segg. incarto Corte penale TPF).
- E.** Con decreto del 6 settembre 2024, la Corte penale del TPF ha confermato la validità dell'opposizione presentata da B. Ltd e C. Ltd, annullando il decreto dell'11 gennaio 2024 e rinviando la causa al MPC *"affinché proceda nei suoi incumbenti e meglio, come ai considerandi"* (act. 1.1, pag. 22).
- F.** Con reclamo del 19 settembre 2024, la banca A. è insorta avverso il decreto del 6 settembre 2024, chiedendo che *"in Aufhebung der Verfügung der Strafkammer (Einzelgericht) vom 6. September 2024 sei festzustellen, dass die Privatklägerinnen nicht legitimiert sind, gegen den Strafbefehl der Bundesanwaltschaft vom 11. Januar 2024 Einsprache zu erheben, und es sei auf deren*

*Einsprache nicht einzutreten, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Privatklägerinnen*" (act. 1, pag. 2).

- G. Con risposta del 10 ottobre 2024, il MPC ha postulato l'accoglimento del reclamo, nel senso che il decreto impugnato è annullato, l'opposizione non è valida e il decreto d'accusa è cresciuto in giudicato (v. act. 8). Con scritto dell'11 ottobre 2024, C. Ltd e B. Ltd hanno chiesto che il gravame sia respinto e il decreto impugnato confermato (v. act. 9).
  
- H. Con replica del 4 novembre 2024, trasmessa a C. Ltd e B. Ltd per conoscenza (v. act. 13), la reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 12).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

#### **Diritto:**

- 1.
  - 1.1 Benché il reclamo sia legittimamente scritto in lingua tedesca, la presente decisione viene redatta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le conoscenze linguistiche del patrocinatore della reclamante, il quale con il suo reclamo ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è nessun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2018.136+137 del 13 novembre 2018 consid. 1; BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF). Analogo discorso per quanto concerne gli scritti in francese delle accusatrici private.
  
  - 1.2 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del TPF.

- 1.3** La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
- 1.4** Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali dispone di un libero potere d'esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
- 1.5** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione di convalida dell'opposizione formulata dalle accusatrici private relativamente al decreto d'accusa emesso nei confronti della reclamante, il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine (v. sentenza del Tribunale federale 6B\_271/2018 del 20 giugno 2018 consid. 2.1 con riferimenti; GUIDON, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 12 ad art. 393 CPP).
- 2.** La reclamante contesta la legittimazione delle accusatrici private ad opporsi al decreto d'accusa dell'11 gennaio 2024. Essa afferma che la Corte penale del TPF avrebbe annullato per due motivi detto decreto: per violazione del principio accusatorio e per avere il MPC omesso di esprimersi sulla confisca operata dalla FINMA il 16 ottobre 2020 di fr. 70 milioni nell'ambito del procedimento amministrativo a carico della banca A. A suo parere, nessuno di questi due motivi sostanzierebbero la legittimazione ad opporsi delle accusatrici private al decreto d'accusa in questione.
- 2.1** L'art. 354 CPP (nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468) prevede che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: l'imputato (lett. a); l'accusatore privato (lett. a<sup>bis</sup>); altri diretti interessati (lett. b); il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1). L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta (cpv. 1<sup>bis</sup>). Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (cpv. 2). Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato. Giusta l'art. 355 CPP, se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (cpv. 1). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se: confermare il decreto d'accusa (lett. a); abbandonare il

procedimento (lett. b); emettere un nuovo decreto d'accusa (lett. c); promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (lett. d) (cpv. 3). Secondo l'art. 356 CPP, se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (cpv. 1). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (cpv. 2).

## 2.2

**2.2.1** In concreto, il MPC, in accordo con la reclamante, ha chiesto alla Corte penale del TPF di verificare la questione preliminare della validità dell'opposizione formulata dalle accusatrici private C. Ltd e B. Ltd nei confronti del decreto d'accusa dell'11 gennaio 2024 e di giudicare la stessa non valida (v. *supra* Fatti lett. D). In pratica, senza procedere all'eventuale assunzione di ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione (v. art. 355 cpv. 1 CPP), il MPC, confermando in maniera implicita il proprio decreto d'accusa nei confronti della reclamante (v. art. 355 cpv. 3 CPP), ha trasmesso il medesimo alla suddetta Corte che ha proceduto conformemente all'art. 356 cpv. 2 CPP.

Con decreto del 6 settembre 2024, la Corte penale del TPF ha ammesso la legittimazione ad opporsi delle accusatrici private al suddetto decreto d'accusa. In sostanza, basandosi sul nuovo art. 354 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> CPP, essa ha ritenuto che *“un rinvio all'art. 382 CPP non ha più ragione d'essere e la posizione dell'accusatore privato risulta rafforzata. Al pari dell'imputato, esso può inoltrare opposizione (con l'unica eccezione relativa alla sanzione inflitta, art. 354 cpv. 1<sup>bis</sup> CPP), senza dover dimostrare, come in precedenza accadeva, un interesse giuridico all'annullamento o alla modifica del decreto. In altri termini e nel caso concreto, la legittimazione di C. Ltd e B. Ltd risulta essere data, già solo in virtù del rafforzamento dei diritti che l'introduzione del nuovo articolo ha loro conferito, sia per quanto attiene all'asserita descrizione lacunosa del reato, che per quanto attiene alla – mancata – confisca”* (act. 1.1, pag. 16 e seg.).

**2.2.2** Orbene, se è vero che una parte della dottrina sostiene che il nuovo art. 354 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> CPP abbia rafforzato in maniera significativa la posizione dell'accusatore privato, assicurandogli la legittimazione ad opporsi a un decreto d'accusa senza dovere, come in passato (v. DTF 141 IV 231 consid. 2.3 e segg.), dimostrare un interesse giuridico protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP all'annullamento o alla modifica del decreto (v. DAPHINOFF, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 27 e 28 ad art. 354 CPP; PIUS ERNI, Strafbefehl und Teileinstellungsverfügung bei gleichem Sachverhalt – Übersicht über die bundesgerichtliche Rechtsprechung und Erörterung möglicher Folgen für die Staatsanwaltschaft und die Privatklägerschaft, in *forum* poenale 2020, pag. 60), vi sono altri autori che ritengono necessario che l'accusatore privato sia toccato nei suoi interessi concernenti, da una parte, la questione della colpevolezza e, dall'altra,

la decisione relativa alle pretese civili giusta l'art. 353 cpv. 2 CPP (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 3a ad art. 354 CPP). Nel suo messaggio concernente l'introduzione dell'art. 354 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> CPP, il Consiglio federale, dal canto suo, ha affermato che *“il disegno propone di trasporre nella legge la giurisprudenza del TF sulla legittimazione all'opposizione da parte dell'accusatore privato. Il TF riconosce che l'accusatore privato è legittimato a proporre opposizione, se in una situazione analoga è legittimato a ricorrere secondo l'art. 382 capoverso 1 CPP”* (FF 2019 5542 e segg.; v. anche THOMMEN/ESCHLE/WALSER, Revision des Strafbefehlsverfahren, in Geht [ed.], Die Revidierte Strafprozessordnung, 2023, pag. 261 e segg.; MOREILLON, La réforme du Code de procédure pénale entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2024, Atti della serata di studio del 5 marzo 2024, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Col-lana gialla vol. 31, 2024, pag. 14). Ora, indipendentemente dai pareri divergenti espressi in dottrina, la legittimazione all'opposizione delle accusatrici private nel caso concreto deve essere confermata, già solo per il fatto che il MPC, nel decreto d'accusa in questione, si è espresso sulle loro pretese civili asserendo, riferendosi all'art. 353 cpv. 2 CPP, di non potere statuire sulle stesse. Quanto precede, non da ultimo alla luce della confisca amministrativa di fr. 70 milioni operata dalla FINMA con decisione del 16 ottobre 2020 – corrispondente all'utile realizzato dalla reclamante in grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza (v. atto 18.201-0521 e segg. incarto MPC) –, di cui il decreto d'accusa ha semplicemente preso atto pur essendo sussidiaria alla confisca penale (v. art. 35 cpv. 5 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA]; RS 956.1; BÖSCH, Commentario basilese, 3a ediz. 2019, n. 30a ad art. 35 LFINMA), ha sicuramente toccato le accusatrici private nei loro interessi giuridicamente protetti; tanto più che la predetta decisione FINMA ha espressamente riservato un'eventuale confisca penale (v. atto 18.201-0526 incarto MPC), per cui è impossibile scindere, senza cadere in un circolo vizioso (v. art. 35 cpv. 6 LFINMA) le due procedure sotto il profilo degli interessi pecuniari delle accusatrici private. In altre parole, la decisione della FINMA del 16 ottobre 2020 e il decreto d'accusa del MPC dell'11 gennaio 2024 hanno congiuntamente avuto, con riferimento segnatamente all'art. 73 CP, un influsso negativo diretto sulle pretese civili delle accusatrici private, ciò che deve permettere loro di opporsi al suddetto decreto d'accusa. Constatata la legittimazione all'opposizione delle accusatrici private, la Corte penale del TPF ha poi legittimamente statuito anche sulla validità del decreto d'accusa giusta l'art. 356 cpv. 2 CPP, rinviandolo al MPC in seguito alla violazione del principio accusatorio (v. art. 356 cpv. 5 CPP), atto peraltro non impugnabile nella fattispecie, vista l'assenza di un pregiudizio irreparabile (v. DTF 143 IV 175 consid. 2.4 con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2024.80 del 24 settembre 2024 pag. 3). Le censure relative al rinvio in quanto tale sono pertanto irricevibili.

- 3.** In conclusione, il reclamo va respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
  
- 4.**

  - 4.1** Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico della reclamante.
  
  - 4.2** La reclamante deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest'ultimo vince la causa (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 436 CPP). In concreto, visto l'esito del reclamo nonché le conclusioni di C. Ltd e B. Ltd, quest'ultime devono essere considerate vincitrici nella causa. Non avendo le stesse presentato una nota d'onorario, appare adeguato fissare l'indennità per spese ripetibili a fr. 2'000.–, importo a carico della reclamante.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico della reclamante.
3. La reclamante verserà a C. LTD e B. LTD un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 12 novembre 2024

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Lorenz Erni
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Guillaume Tattevin e Lezgin Polater
- Corte penale del Tribunale penale federale

**Informazione sui rimedi giuridici**

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.